

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4237

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOLTENI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, CAPARINI, GRIMOLDI,  
GUIDESI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMAR-  
TINI, SIMONETTI**

Disposizioni concernenti la tutela assicurativa e previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

*Presentata il 19 gennaio 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'incidente occorso all'artificiere Mario Vece, che nel tentativo di disinnescare un ordigno deposto nei pressi di una libreria a Firenze il 1° gennaio scorso è stato investito da un'improvvisa esplosione, ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica del nostro Paese una grave lacuna del sistema assicurativo e previdenziale applicato al personale del comparto sicurezza e difesa. A quanto si è appreso, infatti, gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo della guardia di finanza e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito, in generale, al comparto sicurezza e difesa, non godono di alcuna copertura specifica nel caso in cui restino feriti più o meno gravemente

nello svolgimento della propria attività istituzionale.

Il giovane che nell'incidente verificatosi nel capoluogo toscano ha riportato gravi menomazioni dovrà sostenere le spese per la riabilitazione e persino quelle connesse all'acquisto della protesi di cui avrà bisogno. Le stesse autorità di Governo, pur garantendo interventi *ad personam* in favore delle vittime di questo genere di eventi, hanno ammesso come sia ormai irrinunciabile predisporre una tutela normativa credibile. Chi serve lo Stato in mansioni tanto delicate e pericolose deve essere certo che in caso di problemi non sarà lasciato alla mercé della pubblica amministrazione, ma potrà contare su diritti riconosciuti dalla legge e agilmente fruibili.

La presente iniziativa legislativa, elaborata a stretto contatto con alcune rappresentanze sindacali delle categorie direttamente interessate, si propone precisamente di dare una risposta organica a questo e ad altri problemi che gravano sulla condizione professionale degli operatori del comparto sicurezza e difesa.

L'articolo 1 prevede che i questori territorialmente competenti esprimano una propria valutazione sull'evento dal quale è derivata la causa risarcitoria intentata dall'appartenente al comparto sicurezza e difesa rimasto ferito o menomato nel corso della propria attività istituzionale, entro il trentesimo giorno successivo al suo verificarsi. Inoltre, l'articolo prevede una scorcioia procedurale il cui scopo è quello di rendere più rapido l'*iter* del procedimento che conduce al ristoro del danno subito nei casi in cui siano evidenti la sua particolare gravità e la grande onerosità delle spese sanitarie da sostenere. In conseguenza delle nuove norme, lo stesso articolo incarica il Governo di modificare gli articoli del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 che trattano della materia.

L'articolo 2, invece, integra le disposizioni dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, per attribuire esplicitamente alle commissioni sanitarie composte dai medici della Polizia di Stato competenze analoghe a quelle esercitate dalle commissioni mediche ospedaliere della sanità militare anche nel delicato settore del riconoscimento della dipendenza delle infermità acquisite dalla causa di servizio, anche ai fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. La misura è introdotta per sottrarre il personale civile del comparto sicurezza e difesa all'obbligo di recarsi presso i sempre più rari presidi della sanità militare.

L'articolo 3 introduce una protezione di tipo legale, sottraendo il personale del comparto sicurezza e difesa all'obbligo di sostenere le spese dei procedimenti relativi a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, quando connessi con fatti

o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se si concludono con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari. L'onere è trasferito in capo alle amministrazioni di appartenenza, che dovranno rimborsarlo completamente.

L'articolo 4 perfeziona le norme vigenti in materia di livelli essenziali di assistenza, prestazioni e servizi garantiti agli operatori del comparto sicurezza e difesa, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2018 siano escluse dal *ticket* e quindi erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento delle proprie attività di servizio.

L'articolo 5 modifica invece l'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente limitazioni all'azione di responsabilità per danno erariale nei confronti del personale del comparto sicurezza e difesa, escludendo la colpa grave e circoscrivendola al caso di dolo.

L'articolo 6 dispone, infine, la procedura accelerata di entrata in vigore.

In ragione dei sempre più elevati rischi che il personale del comparto sicurezza e difesa è costretto ad affrontare nell'era delle migrazioni di massa e del pericolo terroristico diffuso, il personale del comparto sicurezza e difesa merita di poter operare in serenità e in condizioni di maggiore libertà, nella consapevolezza di poter accedere agilmente e gratuitamente ad adeguati servizi di assistenza nel caso di gravi infortuni o incidenti connessi allo svolgimento della propria attività istituzionale.

Raccomandiamo pertanto di approvare rapidamente la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio).*

1. Qualora il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio sia l'esito di un'iniziativa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato esprime un parere relativo alla vicenda da cui origina la causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

2. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui al comma 1, qualora risulti che il danno subito dal dipendente sia di rilevante evidenza, al punto di rendere improbabile la sua riammissione in servizio ovvero il suo posticipo a una data di difficile valutazione, o che il danno sia tale da comportare ingenti spese sanitarie e che il dipendente abbia riportato comprovate e documentate lesioni per certa ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbogene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica, psichica o sensoriale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è possibile prescindere dal parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, disciplinato dall'articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001. In tali circostanze è attribuita al Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o di lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e della liquidazione dell'equo indennizzo relativo al personale delle Forze

armate, delle Forze di polizia, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione prevista dall'articolo 6 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, suffragata dal parere del questore di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie agli articoli 3 e 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, al fine di adeguarli a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

#### ART. 2.

*(Norme integrative in materia di attribuzioni delle commissioni sanitarie di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89).*

1. Alle commissioni sanitarie di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, composte dai medici della Polizia di Stato e dotate delle stesse attribuzioni delle commissioni mediche ospedaliere della sanità militare, la cui costituzione deve essere resa effettiva anche tramite decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuita la competenza in materia di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, ai fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché di funzionamento e di composizione del Comitato di verifica per le cause di servizio, disciplinato dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

## ART. 3.

*(Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135).*

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o con atti relativi allo svolgimento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o con provvedimento che escluda la loro responsabilità, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nel loro ammontare integrale ».

## ART. 4.

*(Norme integrative in materia di livelli essenziali di assistenza, prestazioni e servizi garantiti al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo ed erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio del personale delle Forze armate,

delle Forze di polizia, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. 5.

*(Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente limitazioni all'azione di responsabilità per danno erariale nei confronti del personale del comparto sicurezza).*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: « ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, » sono inserite le seguenti: « salvo siano appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo della guardia di finanza o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio, nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo, ».

ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA



\*17PDL0057510\*